

TI_GERICHTE 12.1995.277 vom 5. Februar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-02-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.277

FR: TI_GERICHTE 12.1995.277 du 5 février 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.277 del 5 febbraio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La convenuta persiste apoditticamente nel negare di essere la venditrice del solarium, che a mente sua sarebbe stato venduto agli attori direttamente dalla _____. Il rilievo è ai limiti del temerario. Dalla documentazione in atti risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza che le trattative contrattuali per l'acquisto del solarium si sono svolte tra la convenuta e la fornitrice italiana (ordinazione 3 aprile 1992 di _____ in proprio nome; conferma d'ordine 6 aprile 1992 di _____ cfr. doc. C; fattura 12 maggio 1992 di _____ a _____ doc. F). Con ciò, come rettamente osserva il Pretore (con motivazione sulla quale l'appellante nemmeno ha preso posizione), il contratto di compravendita si è perfezionato tra quelle parti, a meno che la convenuta abbia agito nei confronti della fornitrice italiana quale rappresentante degli attori. Le premesse di un tale rapporto di rappresentanza ex art. 32 cpv. 1 CO -la procura del rappresentato al rappresentante e l'agire del rappresentante in nome del rappresentato- dovevano in concreto essere dimostrate dalla convenuta (art. 8 CC), che non vi è riuscita. Infatti, è da una parte addirittura manifesto che la convenuta non ha agito agli occhi del terzo in qualità di rappresentante, né vi è motivo per poter ammettere che alla ditta italiana fosse indifferente l'identità del proprio cliente estero (art. 32 cpv. 3 CO). Nemmeno può essere ritenuto il conferimento di una procura da parte degli attori, non potendosi senz'altro interpretare in tal senso il pagamento diretto degli attori nelle mani del fornitore italiano e neppure la semplice sottoscrizione per accettazione da parte loro della conferma d'ordine rilasciata dalla fornitrice italiana (doc. C, pag. 2), firma che semmai può essere intesa quale assenso sulla merce ordinata e sui prezzi indicati nell'ambito dei rapporti interni tra la convenuta e gli attori.

E. 2

La convenuta si duole anche del comportamento dell'attrice, da lei ritenuto inammissibile in quanto essa avrebbe dapprima a due riprese dichiarato la totale rescissione della compravendita, mentre in corso di causa essa avrebbe optato per la rescissione solo parziale dello stesso. Contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto (art. 368 CO), giurisprudenza e dottrina dominante ammettono nella compravendita la possibilità di modificare la scelta del diritto di garanzia spettante al compratore ("ius variandi", cfr. DTF 96 II 185; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 65 e segg. ad art. 205 CO), specie se -come in concreto- invece che per la (totale) rescissione del contratto il compratore opta (parzialmente) per l'attribuzione del minor valore (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. edizione, pag.

100). Dal che la mancanza di fondamento della censura della ricorrente.

E. 3

L'art.

E. 6

dell'Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 24 giugno 1987 (RU 1987, vol. 1, pag. 888 e segg.), in vigore all'epoca, stabiliva che determinati prodotti elettrici erano soggetti ad ammissione, e potevano perciò essere messi in circolazione solo in seguito ad ammissione rilasciata dall'autorità federale nel caso in cui il costruttore nazionale oppure l'importatore poteva provare la conformità ai requisiti stabiliti dagli art. 3 e 4 dell'ordinanza medesima (sicurezza e prevenzione dei disturbi). Una volta ottenuta l'ammissione il prodotto doveva essere munito del contrassegno svizzero di sicurezza. L'apposita Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione soggetti ad ammissione del 24 giugno 1987 stabiliva che tra i prodotti per i quali era necessaria l'ammissione vi erano gli apparecchi per massaggi (anche per massaggi in immersione), le stufe per sauna e gli apparecchi emananti radiazioni pericolose, tra i quali la successiva Ordinanza 14 dicembre 1992 ha poi espressamente contemplato i radiatori UV. 4. E' stato assodato che l'idromassaggio e la stufa della sauna non recavano alcun contrassegno di controllo, e che il solarium era munito di un contrassegno di controllo apocrifo (cfr. perizia). Anche prescindendo da questa pur significativa mancanza, la convenuta, gravata dell'onere della prova in base alla predetta norma federale, non ha in altro modo dimostrato di avere fornito prodotti che hanno superato la procedura di ammissione, non avendo essa ad esempio versato in atti i certificati di omologazione dei modelli di prodotti da lei forniti. Non potendo manifestamente bastare alla bisogna le dichiarazioni del teste _____, e la documentazione da lui presentata, inerente peraltro la sola vasca di idromassaggio (cfr. doc. II°), e di modello diverso da quello fornito agli attori (cfr. doc. D), se ne deve concludere che quanto fornito agli attori, indipendentemente dal luogo di fabbricazione, non era atto ad esser messo in circolazione, ossia ad essere venduto (art. 5 cpv. 2 lit. a dell'Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 34 giugno 1987). Come rettamente ritenuto dal Pretore, siffatta mancanza costituisce difetto giuridico della merce venduta (Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 2 ad art. 197 CO, casistica alla pag. 1068), di gravità tale da renderla inservibile, e da giustificare perciò l'azione redibitoria di cui all'art. 205 CO. E' perciò manifestamente a torto che la convenuta nel proprio gravame (pag. 5-7) nega l'esistenza di difetti delle merci vendute. 5. La convenuta, a torto, ripropone infine l'eccezione di tardività della notifica dei difetti, limitatamente al difetto costituito dall'esistenza di una precedente riparazione della vasca per idromassaggio (appello, punto 5, pag. 7 e 8). Dovendosi ammettere per la vasca per idromassaggio l'esistenza di un altro difetto, tempestivamente notificato (doc. M, N, O), costituito dalla mancanza degli indispensabili certificati di omologazione, e che da solo giustifica la ricusa come inservibile dell'oggetto venduto, la questione della tempestività della notifica della scoperta del difetto minore diviene conseguentemente priva di rilevanza. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

ottobre 1995 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese

fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati
dall'appellante restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr.
1'000.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla
Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.